



REGIONE
PIEMONTE



PISU Asti - Ovest

Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" Asse III.2.2 "Riqualificazione aree degradate". Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato "Asti - Ovest".

Scheda 5

NUOVO POLO DEL CASERMONE

Intervento A.1.7

RECUPERO E FUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI STORICI DEL COMPLESSO DEL CASERMONE - EX CHIESA DI SAN GIUSEPPE

Scheda n. 126/12

C U P
G36J11000550002

PROGETTO
Esecutivo

Elaborato:

11

PROGETTO ESECUTIVO SCHEMA DI CONTRATTO

(art. 43 D.P.R. 207/2010)

Progettisti

Ing. Giuseppe Villero
Ing. Umberto Villero
Arch. Andrea Fausone

Collaboratore tecnico
Arch. Davide Bologna

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Cristina CIRIO

Collaboratore del R.U.P.
Sig.ra Anna DE GRANDIS



1. TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del contratto.
- Articolo 2 Ammontare del contratto.
- Articolo 3 Condizioni generali del contratto.
- Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

2. TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

- Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- Articolo 6 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
- Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.
- Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.
- Articolo 9 Contabilità dei lavori.
- Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.
- Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo.
- Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
- Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.
- Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
- Articolo 15 Risoluzione del contratto.
- Articolo 16 Controversie.

3. TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
- Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
- Articolo 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
- Articolo 20 Subappalto.
- Articolo 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
- Articolo 22 Obblighi assicurativi.

4. TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 23 Documenti che fanno parte del contratto.
- Articolo 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
- Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

COMUNE DI ASTI
C.F. 00072360050
Piazza San Secondo n. 1 - ASTI

C.U.P. G36J11000550002

LAVORI DI
“RECUPERO E FUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI STORICI DEL
COMPLESSO DEL CASERMONE – EX CHIESA DI SAN GIUSEPPE” - CUP
MASTER E CUP G36J11000550002 – CIG Z2D05B19CB”

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(articolo 53, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006
(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavoro	72.918,14
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	8.771,09
A	Totale appalto (1 + 2)	81.689,23

Il responsabile del servizio

Il progettista

Il responsabile unico del procedimento

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ASTI

Repertorio n.

del

CONTRATTO D'APPALTO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RECUPERO E FUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI STORICI DEL COMPLESSO DEL CASERMONE – EX CHIESA DI SAN GIUSEPPE" - CUP MASTER E CUP G36J11000550002 – CIG Z2D05B19CB.

AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA.....DIPER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO.....+ IVA. -----

L'anno, il giorno del mese di, nella
residenza comunale, presso la Segreteria Generale, davanti a me,
.....

..... del Comune di Asti, autorizzato a rogare gli atti, ai sensi di legge, nell'interesse del
Comune, sono personalmente comparsi i signori:

a)-, nato a il, che agisce in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del Comune di Asti – di seguito nel presente atto denominato
semplicemente "Comune" – che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore
..... (codice fiscale e partita IVA numero 00072360050);

b)-.....

nato a il, in qualità di
..... dell'impresa
..... con
sede in, via
.....,

codice fiscale [] e partita IVA [] che agisce quale
impresa appaltatrice in forma singola

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandataria della raggruppamento temporaneo o di imprese di tipo (orizzontale /verticale)/ consorzio ordinario di imprese..... costituito con atto notaio _____ in _____, rep. _____/racc. _____ in data _____, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

1-impresa.....

con sede in _____, via _____

codice fiscale [] e partita IVA

[] ;

2-impresa.....

con sede in _____, via _____

codice fiscale [] e partita IVA [] ;

nonché l'impresa..... con sede in _____

via _____

codice fiscale [] e partita IVA [], cooptata ai sensi

e per gli effetti dell'articolo 92 comma 5 del Regolamento generale;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «affidatario», comparenti della cui identità personale io sono personalmente certo.

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. in data, efficace dal ,a seguito degli atti ivi richiamati, i lavori oggetto del presente contratto sono stati aggiudicati all' impresa che ha offerto un ribasso percentuale del %, sulla base delle risultanze di apposita (procedura aperta/ procedura ristretta) come da verbale/i in data

- che, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del Regolamento Generale il responsabile unico del procedimento e l' "affidatario" hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data, rubricato al protocollo n. ;
- ***in caso di consegna lavori sotto riserva di legge:*** che in data è stato sottoscritto il verbale di consegna lavori sotto riserva di legge ai sensi artt.153 e 154 del Regolamento Generale
- che tali verbali, ben conosciuti dalle parti ed omessane la lettura, non vengono materialmente allegati al presente atto.

TUTTO CIO' PREMESSO,

le parti convengono e stipulano quanto segue:

- 1) il "Comune" **AFFIDA** all' impresa "....." di, che accetta, i lavori precisati in oggetto alle **condizioni contrattuali** tutte, qui riportate nell'Allegato (1), quale parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- 2) la consegna dei lavori è subordinata alla stipulazione, nei modi indicati all'art.del capitolato speciale d'appalto, della polizza di assicurazione "per danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori", per una somma assicurata non inferiore all'importo di Euro, nonché della polizza assicurativa di "responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori" stipulata per un massimale non inferiore a Euro, nell'intesa che copia di tali polizze dovrà essere presentata almeno dieci giorni prima della data fissata per la consegna dei lavori alla direzione lavori;
- 3) il comparente "affidatario", nella sua qualità su espressa, con questo atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire e far eseguire le opere formanti oggetto dell'appalto, sotto l'osservanza delle prescrizioni tecniche della direzione lavori;
- 4) l' "affidatario" assume, pena la nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. ed i.;
- 5) l' "affidatario" si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Asti – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

6) l'"affidatario" dichiara infine che è direttore tecnico dell'impresa il Sig.....(ovvero di svolgere egli stesso le funzioni di direttore tecnico);

7) si dà atto che:

- ai sensi dell'articolo 148 del Regolamento Generale, l'incarico di direttore lavori è affidato a.....;
- ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 81/08, l'incarico di responsabile dei lavori è affidato a....., il quale è individuato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (nel seguito «Codice dei Contratti»);
- ai sensi degli articoli 89 comma 1 lett. e) ed f), 91 e 92 del D.Lgs. 81/08, l'incarico di Coordinatore per la progettazione nonché Coordinatore per l'esecuzione dei lavori è svolto dal Sig. incaricato con

Le parti si impegnano a comunicare eventuali variazioni che si rendessero necessarie per gli incarichi di cui sopra, a mezzo di posta elettronica certificata.

(*eventuale*) Si prende atto che l' "affidatario" ha indicato all'atto dell'offerta i lavori che intende subappaltare.

Sono qui uniti come parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

- 1) condizioni contrattuali;
- 2) capitolato speciale d'appalto
- 3) elenco prezzi
- 4) atto di designazione di cui all'art. 4 comma 3 dell'Allegato 1;
- 5)

allegati dei quali si omette la lettura su espressa dispensa delle parti.

Si dà atto che l'affidatario ha costituito cauzione definitiva a favore del Comune (articolo delle condizioni contrattuali allegata) e che la stessa, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 e s.m. ed i. (Testo unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro).

Richiesto Io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti, che a mia richiesta l'hanno individualmente dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.-----

Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia direzione occupa numero facciate per intero e parte della-----

Letto, approvato e sottoscritto anche a margine del foglio bollato e degli allegati.-----

IL DIRIGENTE COMUNALE

L'AFFIDATARIO

L'UFFICIALE ROGANTE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. Il Comune affida all'impresa "....." di(di seguito nel presente atto denominato semplicemente "affidatario"), che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori **"RECUPERO E FUNZIONALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI STORICI DEL COMPLESSO DEL CASERMONE – EX CHIESA DI SAN GIUSEPPE" - CUP MASTER E CUP G36J11000550002 – CIG Z2D05B19CB.**
2. L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al contratto d'appalto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al «Codice dei contratti»
3. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dal Capitolato Speciale d'appalto.
4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **Z2D05B19CB**;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **G36J11000550002**.

Articolo 2. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.
3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro (diconsi Euro...../.....), di cui:
 - a)- Euro per lavori veri e propri di cui:
 - a.1) euro per costo del personale;
 - a.2) euro per costi di sicurezza aziendali;
 - b)- Euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 118, comma 2, del Regolamento Generale, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Articolo 4. Domicilio, rappresentanza dell'affidatario e direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D. M. 145/2000 (di seguito denominato "capitolato generale d'appalto"), l'affidatario ha eletto domicilio nel comune di ASTI, all'indirizzo, presso⁽ⁱ⁾
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'affidatario saranno effettuati - previa emissione di certificati di pagamento - mediante bonifico presso Banca/Società Poste Italiane S.p.A. - Agenzia...., sul conto corrente dedicato, ai sensi art. 3 Legge 136/2010 e s.m. ed i., CODICE IBAN.....
Ogni transazione dovrà riportare il seguente codice di progetto (CUP):
e il seguente codice CIG.....
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto e dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m. ed i., come risulta dal documento allegato al contratto al numero "4", è/sono autorizzat... ad effettuare operazioni sul conto dedicato i...signor.....nat... a..... ilC.F.:
4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'affidatario che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso il Comune, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'affidatario rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'affidatario o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Il Comune può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'affidatario, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'affidatario alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 30 giorni dalla stipula del contratto.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3. Nel calcolo del tempo di cui al comma 2 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
4. L'affidatario si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie, di forniture e/o lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del Comune ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Articolo 6. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma esecutivo dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (euro zero e centesimi cinque ogni mille) dell'importo contrattuale, corrispondente a euro 408,45.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora il Comune non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 9, comma 2 del capitolato speciale d'appalto (***togliere il periodo nel caso di consegna lavori sotto riserva di legge***);
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'affidatario che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 5 del capitolato speciale d'appalto;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale applicata ai sensi del comma 2, lettera c), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'affidatario, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17 del capitolato speciale d'appalto (***togliere il periodo nel caso di consegna lavori sotto riserva di legge e rinumerare i commi***).
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) ******verificare** e lettera d) ******verificare**, è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) ******verificare** è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 18 in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa dei ritardi.

Articolo 7. Sospensioni, proroghe e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche e/o meteorologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. Qualora l'affidatario ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che il Comune abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appalto. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'affidatario intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
3. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori all'articolo 5 ovvero i sei mesi complessivi, l'affidatario può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il Comune si oppone allo scioglimento, l'affidatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'affidatario alcun compenso e indennizzo.
4. Alle sospensioni dei lavori funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 3.
5. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
6. Il verbale di sospensione, controfirmato dall'affidatario, deve pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dal Comune.
7. Qualora l'affidatario non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del Regolamento Generale.
8. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o di motivazioni che non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
9. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
10. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
11. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'affidatario e trasmesso al responsabile del procedimento; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore; al verbale di ripresa

dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 17 del capitolato speciale d'appalto.
13. Il responsabile del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'affidatario e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
14. Lo stesso responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'affidatario e al direttore dei lavori.
15. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal responsabile del procedimento si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 5, 7, 10, 11 e 12, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
16. L'affidatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 5, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al medesimo articolo 5.
17. In deroga a quanto previsto al precedente comma 16, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 5, ma comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
18. La richiesta è presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al responsabile del procedimento, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al responsabile del procedimento questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
19. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del responsabile del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il responsabile del procedimento può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del responsabile del procedimento.
20. Nei casi di cui al comma 17, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 19 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 5, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
21. La mancata determinazione del responsabile del procedimento entro i termini di cui ai commi 19 e 20 costituisce rigetto della richiesta.
22. Trova altresì applicazione l'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento Generale.

Articolo 8. Oneri a carico dell'affidatario.

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento Generale e al capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'affidatario non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Comune;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne il Comune, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'affidatario a termini di contratto;
 - d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato speciale d'appalto;
 - e) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere, la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - f) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
 - g) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - h) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - i) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - j) la messa a disposizione di spazi idonei, arredati e illuminati ad uso del personale della direzione dei lavori e assistenza;
 - k) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - l) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/ di regolare esecuzione. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'affidatario l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- m) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'affidatario, restandone sollevati il Comune, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - n) la fornitura e posa in sito di numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 200 di base e 100 di altezza, secondo lo schema fornito dalla D.L. in sede di consegna dei lavori e recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 curandone i necessari aggiornamenti periodici
 - o) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal Comune (privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari e l'obbligo di seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;
 - p) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto; installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'affidatario dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
 - q) L'affidatario dovrà provvedere al completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dall'emissione del certificato di ultimazione positivo;
2. L'affidatario è comunque responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. L'affidatario è altresì obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli invitato, non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia, nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'affidatario per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'affidatario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di

detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'affidatario gli oneri di cui al successivo articolo 28.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite, sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo; in ogni caso tale computo metrico estimativo non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'affidatario rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dal Comune e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3. Qualora, per cause non imputabili all'affidatario, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il Comune, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei Contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base ai nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del Regolamento Generale.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento Generale.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all'appaltatore una somma, a

titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è erogata nel primo mese dell'anno successivo, sempre che sia stato accertato l'effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

2. L'anticipazione è compensata nel corso dell'anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l'importo dell'anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l'erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l'ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all'ultimazione dei lavori, se anteriore, l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'affidatario, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;
 - b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 e l'articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.
5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'affidatario provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.
6. Al pagamento dell'anticipazione si applica la disciplina di cui al presente articolo comma
7. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
8. All'affidatario verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 50 % (cinquanta per cento), dell'importo contrattuale.
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 2, del Capitolato speciale d'appalto;

- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo 2, colonna OS;
- c) al netto della ritenuta di cui al presente comma 7***;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

9. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.ed i., l'affidatario, al fine di garantire la tracciabilità dei pagamenti, deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche se non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Ai sensi dei commi 1 e 8 della citata legge 136/2010 gli stessi obblighi sono estesi anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il Comune sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all' articolo 13, commi 1 e 2 e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 18.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'affidatario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al presente comma 9;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al presente comma 9, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
10. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 9, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 9, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
11. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 9, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) delle presenti condizioni contrattuali;
12. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Asti – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
13. Le clausole di cui al presente articolo sono prescritte a pena di nullità assoluta del contratto d'appalto e devono altresì essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma ***8, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
14. Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del Regolamento Generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
15. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 8, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento Generale, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.

16. Entro lo stesso termine di cui al comma 15, il responsabile del procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento Generale, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.
17. Il Comune provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'affidatario, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s. m. ed i.;
18. Ai sensi dell'articolo 141 comma 3 del Regolamento Generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'affidatario, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 8.
19. L'emissione di ogni certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento è subordinata, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6 del Codice dei Contratti:
- a) all'acquisizione d'ufficio del DURC dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori;
 - b) qualora l'affidatario abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 9 e seguenti in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'accertamento, da parte del Comune, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
- Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune, in assenza di regolarizzazione tempestiva:
- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui al presente articolo;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'affidatario e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui al presente articolo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
20. In deroga alla previsione del comma 8, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 8, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale.. In ogni caso, non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo. In tal caso l'importo residuo è liquidato con il conto finale;

21. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 23 alle condizioni di cui al comma 19;
22. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'affidatario, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'affidatario non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
23. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di garanzia di cui al comma 14, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s. m. ed i.
24. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'affidatario presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124 comma 3, del Regolamento Generale, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
25. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alle condizioni di cui al comma 19 del presente articolo;
26. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'affidatario risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
27. L'affidatario e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti al precedente articolo 12, spettano all'affidatario gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del Regolamento Generale.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% (quindici per cento) dell'importo netto contrattuale, l'affidatario ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora del Comune, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto in applicazione dell'articolo 133 comma 1 del Codice dei contratti.

Articolo 14. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Comune prima o

contestualmente all'emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento e preveda il rispetto delle clausole di tracciabilità di cui alla legge 136/2010.

Articolo 15. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'affidatario, il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'affidatario è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno al Comune. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal precedente articolo 6, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Il Comune si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte del Comune da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 16.

Articolo 16. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione, é emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto;
2. Durante l'esecuzione dei lavori il Comune può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali e nel capitolato speciale e nel contratto d'appalto.
3. L'affidatario deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo/di regolare esecuzione; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'affidatario risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.

Articolo 17. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Il Comune si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora il Comune si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'affidatario per iscritto, lo stesso affidatario non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte del Comune avviene nel termine perentorio fissato dallo stesso per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'affidatario o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora il Comune non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'affidatario non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo 15.

Articolo 18. Risoluzione e Recesso dal contratto.

1. I seguenti casi costituiscono causa di risoluzione del contratto, ed il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera a mezzo posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti:
 - a) affidatario colpito da uno dei provvedimenti di cui all'art. 135 comma 1 del Codice dei contratti, nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'affidatario senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui all'articolo 22, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile unico del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
 - l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure al personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008 e s.m. ed i.;
 - m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 12 comma 8, delle presenti condizioni contrattuali;
 - n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento Generale; in tal caso il responsabile unico del procedimento,

acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste, propone al Comune la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'affidatario, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
- b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) decadenza dell'attestazione SOA dell'affidatario per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

3. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 5, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è fatta all'affidatario nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. Alla data comunicata dal Comune si fa luogo, ai sensi dell'articolo 138 del Codice dei contratti, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'affidatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Comune, nel seguente modo:

- a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'affidatario inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'affidatario inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'affidatario inadempiente;

- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per il Comune per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data originariamente prevista.
 - c) l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi di cui alle precedenti lettere a) e b), così come previsto dal comma 2 dell'articolo 135 del Codice dei contratti
7. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui all'articolo 134 del Codice dei contratti.
 8. L'affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 19. Fallimento dell'affidatario

1. In caso di fallimento dell'affidatario il Comune si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 140 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano inoltre applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti.

Articolo 20. Controversie.

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti.
2. Il responsabile unico del procedimento può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'affidatario e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'affidatario e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dal Comune, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000,00 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il Comune o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal l'affidatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'affidatario non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.
9. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 240-bis del Codice dei contratti.
10. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 2 e l'affidatario confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Asti ed è esclusa la competenza arbitrale.
11. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 21. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
2. L'affidatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6 e 131 del Codice dei contratti .
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'affidatario per l'esecuzione dei lavori nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento Generale e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della cauzione definitiva prestata.
4. L'affidatario è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la provincia di Asti.
5. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o dei subappaltatori, il Comune può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo;
6. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il responsabile unico del procedimento, possono richiedere all'affidatario e ai subappaltatori copia del libro unico del

lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'affidatario o del subappaltatore autorizzato;

7. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3, 26, comma 8 del Decreto n. 81 del 2008 e dell' articolo 5, comma 1, primo periodo della Legge 136/2010, l'affidatario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere, una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L'affidatario risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
8. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'affidatario o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
9. La violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 7 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
10. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, n. è stato acquisito nei confronti dell'affidatario apposito Documento unico di regolarità contributiva (DURC), rilasciato da..... dalla Cassa Edile (CAPE) di _____ in data _____ protocollo numero _____ con esito REGOLARE.

Articolo 22. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'affidatario, ha depositato presso il Comune:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - a) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del contratto d'appalto.
3. L'affidatario deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva in fase di progettazione ed esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'affidatario, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 23. Adempimenti in materia antimafia.

1. Si prende atto che in relazione al soggetto affidatario non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale di cui all'articolo 1 delle presenti condizioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. n. 159/2011, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso affidatario, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 67 e 84, comma 4 o all'articolo 91, comma 6 del D.P.R. n.159/2011.
2. L'affidatario ha dichiarato, in sede di affidamento, di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D. Lgs. n. 231/2001, né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 24. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Previa autorizzazione del Comune, in seguito a richiesta scritta e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'affidatario ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura e con i limiti previsti dal capitolato speciale d'appalto;
3. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Comune medesimo da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
4. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità dei contratti di subappalto.
5. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per il Comune, di risolvere il contratto in danno dell'affidatario, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
6. Il Comune provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori da loro eseguiti quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa oppure se sono previsti «strutture, impianti e opere speciali » elencati all'articolo 107, comma 2, del Regolamento generale, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, come previsto dall'articolo 4, comma 4; l'affidatario è obbligato a trasmettere al Comune, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
7. Il Comune, salvo quanto previsto al precedente comma 6, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'affidatario è obbligato a trasmettere allo stesso Comune, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli

esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

8 A sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti i pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati secondo quanto stabilito ai commi precedenti, sono subordinati:

- a. all'acquisizione del DURC del subappaltatore;
- b. all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c. alle limitazioni di cui all'articolo 21 comma 5 delle presenti condizioni contrattuali.

9 Se l'affidatario non provvede nei termini agli adempimenti di cui ai commi 6 e/o 7 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 8, il Comune sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'affidatario non adempie a quanto previsto.

10 La documentazione contabile di cui al comma 6 e/o 7 deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
- b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, ai fini della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.

11 Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 6 e/o 7, devono essere assolti dall'affidatario.

12 I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12 qualora l'affidatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non è ammesso il subappalto.

(se del caso e riverificando la numerazione dei commi)

13. Qualora l'affidatario intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

14La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Articolo 25. Cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'affidatario ha prestato apposita cauzione definitiva mediante⁽ⁱⁱ⁾
numero rilasciata in data dalla società/dall'istituto
.....⁽ⁱⁱⁱ⁾ per

l'importo di Euro pari al^(iv) per cento dell'importo del contratto, come richiesto dall'articolo 75 comma 7 del Codice dei contratti

2. Ai soli fini del presente articolo, per ribasso offerto si intende il ribasso virtuale ottenuto parametrando il ribasso offerto all'importo complessivo posto a base di gara, secondo la formula:
$$RV = RO \times [L - (CP + CS)] / L$$
dove: RV è il predetto ribasso virtuale (utilizzato per la determinazione della misura della cauzione definitiva), RO è il ribasso offerto, L è l'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri di sicurezza (OS), CP e CS sono rispettivamente il costo del personale e i costi di sicurezza aziendale, come predeterminati all'articolo 2, comma 1 del Capitolato speciale e non soggetti al ribasso offerto.
3. La cauzione deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi delle presenti condizioni contrattuali.
4. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, secondo le modalità di cui al comma 3 dell' art. 113 del Codice dei contratti.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'affidatario degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, l'ammontare residuo della garanzia pari al 20% è svincolato ed estinto di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 26. Responsabilità verso terzi e obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del Regolamento Generale, l'affidatario assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'affidatario si obbliga a stipulare le polizze previste dall'art. 16 del capitolato speciale d'appalto prima della consegna dei lavori.
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del Regolamento Generale, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
 - a) le presenti "condizioni contrattuali" (All.1);
 - b) il Capitolato Speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo (All.2);
 - c) gli elaborati grafici progettuali, gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 6;

- d) l'elenco dei prezzi unitari(All.3);
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto, approvato con Determinazione n. del;
- g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento Generale;
- h) la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 25;
- j) l'atto di designazione ai sensi art 3 lett. b) D.M. 145/2000 (**All. 4**);
- k) Codice Etico degli appalti e dei contratti comunali.

2. Ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del Regolamento Generale, i documenti elencati al precedente comma 1, lettere a), b), d), j) e k) sono materialmente allegati al contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati agli atti del Comune presso il Repertorio dell'Ente.
3. Ai sensi dell'articolo 137, commi 3 e 4, del Regolamento Generale, fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:
 - a) le polizze di garanzia di cui al precedente articolo 26;
 - b) la determinazione dirigenziale di affidamento dei lavori;documenti tutti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s. m. ed i.;
 - b) il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
 - c) il Capitolato Generale approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;
 - d) il D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 con i relativi allegati.
5. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.
6. **Non fanno invece parte del contratto** e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) il computo metrico estimativo;
 - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti;
 - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento Generale sono a carico dell'affidatario senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.
 - d) ai sensi dell'articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all'articolo 122, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.
2. Sono altresì a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'affidatario e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il contratto d'appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge;

ⁱ Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una società.

ⁱⁱ Completare con le parole "polizza assicurativa" ovvero "fideiussione bancaria" a seconda del caso.

ⁱⁱⁱ Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

^{iv} La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora il ribasso offerto dall'affidatario sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso che superano il 20%; qualora l'affidatario sia in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà.